



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1629/2021

**Oggetto: A.D. N. 257 11.02.21. DEFINIZIONE DEL CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELLE A. I, A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., PER LE INSTALLAZIONI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CUI AL PAR. 5 E PAR. 6.11 - ALL. VIII DEL CITATO DECRETO, IN RECEPIMENTO DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA C. E. (UE) 2018/1147 . MODIFICA .**

In data 27/07/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Visto** il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 04 del 20 gennaio 2021;

**Vista** la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

**Visto** il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Visti**

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda, Titolo III-bis;

il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti del Titolo III-bis della parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la Legge Regionale 6 giugno 2017, n.12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

il D.M. 12 ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 3;

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicata il 17 agosto 2018 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea);

la D.G.R. n. 953 del 15.11.2019 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A., in conformità al D.M. n. 58/2017;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 151 del 26.05.2021 che dispone indicazioni aggiornate circa i contenuti dei Piani di Riciclaggio Nave, iter di approvazione e gestione delle attività;

**Tenuto conto** che l'articolo 18 della L.R. n.12/2017 sopra citata individua nelle Province e nella Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

**Considerato** che

l'articolo 29-octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

- al comma 2, a norma del quale *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione”*;
- al comma 3, lettera a), a norma del quale *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea delle decisioni relative alla conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (...)”*;
- al comma 4 *“Il riesame è inoltre disposto (...) dall'autorità competente (...) comunque quando (...) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni (...) d) sviluppi di norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”*;
- al comma 5, indica che *“A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta entro il termine determinato dall'autorità competente (...) in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame”*, prevedendo specifiche sanzioni in caso di ritardo e possibile sospensione della validità dell'autorizzazione in caso di permanere dell'inadempimento;
- al comma 6 dispone che *“Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GuUe delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, l'autorità competente verifica che:*

*a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto”* dei contenuti del decreto;

*“b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”*, evidenziando dunque che entro il 17 agosto 2022 tutti gli impianti di gestione rifiuti ricadenti nella disciplina di cui alla parte Seconda – Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 dovranno rispettare tutti i criteri definiti dalla Decisione comunitaria e non soltanto essere in possesso del titolo autorizzativo riesaminato.

**Visto** l'A.D. n. 33 del 10.01.2017 e s.m.i. con il quale è stata rilasciata a San Giorgio del Porto S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di Genova;

**Atteso** che l'attività di demolizione navi rientra nella categoria 5.1 relativa a impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/giorno, dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'A.D. n. 257 del 11.02.2021 con il quale è stato stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. per gli impianti di trattamento rifiuti;

**Atteso** che per S.Giorgio del Porto S.p.A. il calendario fissava al 31.07.2021 la scadenza per la presentazione della suddetta istanza;

**Vista** la nota di S.Giorgio del Porto S.p.A. assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 34495 del 12.07.2021 con la quale è stata richiesta la modifica della scadenza per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A. dal 31.07.2021 al 31.10.2021;

**Vista** la nota n. 34729 del 13.07.2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla valutazione dell'istanza presentata e con la quale è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- i termini del procedimenti fissati in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- il titolare del potere sostitutivo previsto dalla norma in caso in cui il procedimento non fosse concluso entro i termini.

Atteso che la stessa nota è stata inviata anche ad ARPAL, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, ASL 3 Genovese e Regione Liguria al fine che gli stessi enti potessero formulare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa nota;

**Considerato** che la richiesta di cui sopra è stata motivata in particolare come segue:

- l'attività di demolizione e riciclaggio navi, ai sensi delle previsioni del Reg. UE n. 1257/2013 – Regolamento relativo al riciclaggio delle navi, non è mai stata eseguita da parte della San Giorgio del Porto S.p.a. dalla data di ottenimento dell'Autorizzazione, tranne nel caso della demolizione di "barche porta" e cassoni peraltro non rientranti nella definizione di nave di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1257/2013 e utilizzando procedure semplificate e pertanto parziali disposizioni del provvedimento di A.I.A.;
- in questo periodo (avvio in data 27.05.21) è in fase di esecuzione la prima attività di riciclaggio navi (unità MN Mar Grande, MN Sentinel e MN Theodoros);
- recentemente è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 151 del 26.05.21 che dispone indicazioni aggiornate circa i contenuti dei Piani di Riciclaggio Nave;
- il posticipo della scadenza permetterebbe alla Società di portare a produrre una documentazione maggiormente completa, ragionata ed aggiornata successivamente alla conclusione delle attività di demolizione nave attualmente in corso;
- non risultano essere pervenute osservazioni da parte degli enti a cui è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento;

**Preso atto** della eccezionalità della situazione che vede la Società impegnata nella demolizione contemporanea di tre unità navali;

#### **Ritenuto**

che gli esiti dell'attività di demolizione in atto possano costituire un elemento conoscitivo utile alla Società al fine di evidenziare e valutare criticità o comunque aspetti gestionali e impiantistici di cui tenere conto nella formulazione del documento di riesame dell'A.I.A.;

che il posticipo richiesto non determini criticità, rispetto all'esigenza di rispettare il termine di quattro anni previsto dall'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili, né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

**Vista** la relazione conclusiva istruttoria prot. n. 34952 datata 14.07.2021 predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, che costituisce il presupposto al seguente atto, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di

altri soggetti;

**Atteso** che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

**Atteso** che il presente atto non necessita di essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova e che, tuttavia, sia opportuno il suo inserimento nella sezione "Notizie" del portale ambiente della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

- di modificare il calendario di cui al punto 2 dell'A.D. n. 257 del 11.02.2021 posticipando la scadenza per la presentazione dell'istanza di riesame da parte di S.Giorgio del Porto S.p.A. al 31.10.2021;
- che il presente Atto venga pubblicato nella sezione "Notizie" del portale ambiente della Città Metropolitana di Genova sino al 31 dicembre 2021.

#### INVIA

- copia del presente Atto sia trasmessa a:
  - a S.Giorgio del Porto S.p.A.
  - alla Regione Liguria
  - all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
  - alla Capitaneria di Porto di Genova
  - al Comune di Genova
  - all'Agenzia delle Dogane
  - alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
  - all'ARPAL e alla ASL 3 "Genovese" per i controlli di rispettiva competenza;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'A.D. n. 257/2021 non in contrasto con il presente atto;

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 14 giorni dalla nota di avvio del procedimento del 13.07.2021.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche**

**Oggetto: A.D. N. 257 11.02.21. DEFINIZIONE DEL CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELLE A. I, A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., PER LE INSTALLAZIONI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CUI AL PAR. 5 E PAR. 6.11 - ALL. VIII DEL CITATO DECRETO, IN RECEPIMENTO DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA C. E. (UE) 2018/1147 . MODIFICA**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 29/07/2021

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(POLESE BARBARA)  
con firma digitale**